

Allegato "A"
al Repertorio n. 96.896 Raccolta n. 16.145
STATUTO

"FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Teatro della Toscana", con sede in Firenze, Via della Pergola n.ro 12/32.

Articolo 2 - Fondatori

Sono fondatori:

- il Comune di Firenze;
- la Fondazione CR Firenze.

I fondatori contribuiscono al fondo di dotazione di cui al successivo articolo 6. Gli apporti iniziali dei fondatori al fondo sono indicati nell'atto costitutivo.

I fondatori inoltre si obbligano a versare al fondo di gestione della Fondazione il contributo ordinario annuale stabilito secondo quanto previsto ai successivi artt. 7 e 9.

Articolo 3 - Partecipanti Sostenitori

Assumono la qualifica di partecipanti sostenitori della Fondazione, previa deliberazione dell'Assemblea, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti annuali al fondo di gestione in denaro, attività o beni materiali o immateriali in misura non inferiore a quella stabilita pluriennalmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei partecipanti sostenitori sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti dei contributi annuali al fondo di gestione e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Possono acquisire la qualifica di partecipanti sostenitori anche persone giuridiche, nonché enti pubblici e privati o altre istituzioni, costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 4 - Finalità

La Fondazione - che non ha scopo di lucro - è finalizzata ai seguenti scopi:

- mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio monumentale, storico e culturale che il teatro "La Pergola" di Firenze ha costruito ed espresso nel corso della sua storia fin dall'anno della fondazione (1652) in ogni settore e ambito delle discipline dello spettacolo dal vivo;
- creare un Centro Internazionale di Cultura teatrale che possa coniugare attività di promozione arti-

stico-culturale, di formazione, di valorizzazione delle lingue nazionali ed attività di archivio e biblioteca, relativamente ai materiali raccolti, indipendentemente dal procedimento tecnico di produzione.

Articolo 5 - Attività

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività.

La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti attività:

a) gestione del Teatro della Pergola e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;

b) programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;

c) gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

d) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;

e) formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;

f) gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente alla Fondazione;

g) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale;

h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche e consulenze;

i) amministrazione e gestione per le finalità statutarie dei beni mobili e immobili assegnati;

l) formazione accademica, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di qualificazione professionale.

La Fondazione può altresì compiere qualsiasi opera-

zione commerciale e/o finanziaria, mobiliare e/o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può, tra l'altro:

a) partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità e, comunque, coerenti con quelle sue proprie;

b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statutari;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse necessario o, comunque, utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i corrispettivi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6 - Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo dai fondatori e da eventuali avanzi di gestione;

b) dai fondi di riserva comunque costituiti;

c) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

d) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato,

da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori e i partecipanti sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'articolo 17.

In caso di scioglimento, i beni conferiti dai fondatori, che residuino in proprietà della Fondazione, saranno devoluti nel patrimonio delle Amministrazioni conferenti previa estinzione di eventuali gravami.

I proventi della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituiti:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- b) dai contributi ordinari dei fondatori e dei partecipanti sostenitori nelle misure stabilite pluriennalmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai contributi straordinari versati dai fondatori e dai partecipanti sostenitori;
- d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- e) da ogni altro provento che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione "Teatro della Toscana" e del relativo marchio, nonché della denominazione storica e dell'immagine dei Teatri a essa affidati. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

Articolo 7 - Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione definisce il documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo, indicando le risorse per farvi fronte, ivi compresa la previsione dei contributi ordinari annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base del documento programmatico suddetto, predispone il progetto

di bilancio di previsione dell'anno successivo, da presentare al Collegio dei Revisori dei Conti, per l'esame e l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori entro il 15 dicembre. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, da presentare al Collegio dei Revisori dei conti, per l'esame e l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori entro il 30 aprile. Eventuali disavanzi di esercizio debbono essere riportati a nuovo e, qualora non coperti da fondi disponibili patrimoniali, ripianati al massimo entro il quinto esercizio successivo a quello in cui i disavanzi si sono verificati. I disavanzi devono essere evidenziati nel progetto di bilancio di previsione.

Il progetto di bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il progetto di bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile e di quanto disposto per gli enti del terzo settore.

Nella redazione del progetto di bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli organi e gli uffici della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio di previsione approvato.

Articolo 8 - Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti sostenitori

L'ammissione dei partecipanti sostenitori è deliberata dall'Assemblea a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante sostenitore si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento in termini dei contributi dovuti in forza del presente statuto e/o di delibera dell'Assemblea, previa diffida ad adempiere.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altra modalità condivisa ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versati i contributi annuali dovuti ai sensi degli articoli 6, 7 e 9.

Qualora al partecipante sostenitore spetti, ai sensi dell'articolo 12, il diritto di designare un membro del Consiglio di Amministrazione, tale diritto non può essere esercitato in caso di mancato pagamento dei contributi; in tale ipotesi, il membro del Consiglio di Amministrazione che sia stato designato non può esercitare il diritto di voto nel Consiglio di Amministrazione medesimo. Qualora venga dichiarata la decadenza del partecipante sostenitore, il membro da questi designato decade automaticamente da membro del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui il membro designato dal partecipante sostenitore non possa esercitare il diritto di voto, il quorum necessario per assumere le delibere si riduce di una unità.

Articolo 9 - Contribuzioni annuali dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

La misura del contributo ordinario dovuto per il successivo esercizio finanziario da parte dei fondatori e dei partecipanti sostenitori, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 7 in relazione al documento programmatico, è stabilita pluriennalmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.

I contributi suddetti, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di prima adesione, sono corrisposti entro il mese di marzo dell'anno solare di riferimento.

Articolo 10 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Direttore Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori.

Le cariche, ad eccezione di quella di Direttore Generale e della partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compenso.

Ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati.

Articolo 11 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nella gestione di teatri e/o nell'organizzazione o realizzazione di produzioni, manifestazioni ed eventi artistici e culturali.

Il Consiglio di Amministrazione, con la nomina, determina, nell'ambito di quanto stabilito dai successivi commi, compiti, poteri, durata e compensi del Direttore Generale.

L'incarico del Direttore Generale ha una durata da 3 (tre) a 5 (cinque) anni; può essere confermato per non più di due volte.

Il Direttore Generale riveste l'incarico di direttore del teatro ai sensi dell'articolo 12 Decreto del MIBACT del 27 luglio 2017, dirige e coordina le attività della Fondazione e quelle connesse e strumentali, nel rispetto dei programmi annuali e pluriennali da lui proposti ed approvati dal Consiglio di amministrazione e dei vincoli di bilancio preventivo di cui all'articolo 7, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'ente e del suo personale.

Il Direttore Generale può essere delegato a rappresentare la Fondazione dinanzi a tutte le Autorità ed Enti Pubblici, anche in giudizio, stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto della Fondazione, aprire, gestire ed estinguere conti correnti.

Il Direttore Generale può effettuare prestazioni artistiche per al massimo tre prestazioni artistiche nuove o riprese pro-dotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi finanziati o sovvenzionati nel campo del teatro, il tutto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b) del Decreto del MIBACT numero 71/2014.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) membri, così individuati:

- numero 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Presidente, in persona del Sindaco pro tempore di Firenze o suo delegato, in rappresentanza del Comune di Firenze e della Città metropolitana di Firenze;
- numero 1 (uno) componente, che assumerà la carica di Vice Presidente, designato di comune intesa tra gli Enti che rivestono la qualifica di soci fondatori e partecipanti sostenitori aventi sede legale

nella Provincia di Pisa, in rappresentanza del territorio della Valdera;

- numero 1 (uno) componente designato dalla Fondazione CR Firenze;

- numero 1 (uno) componente designato dalla Regione Toscana;

- numero 1 (uno) componente designato dal MIC.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e il Vice Presidente, restano in carica per una durata di 5 (cinque) anni e sono confermabili per non più di due volte; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve provvedersi al loro rinnovo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'ente o gli enti che lo avevano designato devono provvedere entro 45 (quarantacinque) giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Qualora, per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica eserciteranno l'ordinaria gestione ed espletteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente statuto.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i pote-

ri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, esercita i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione che può attribuire al Direttore Generale per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 11.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) alla predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del progetto di bilancio consuntivo;
- b) all'approvazione della relazione annuale sull'attività svolta;
- c) all'approvazione, entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento e, successivamente, entro l'avvio di ogni triennio, di un documento programmatico triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;
- d) all'approvazione, con le modalità previste dall'articolo 7 del presente statuto, di un documento programmatico annuale relativo alle attività da svolgersi nell'esercizio successivo;
- e) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- f) all'approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) alla nomina e revoca del Direttore Generale della Fondazione ed alla determinazione del relativo compenso;
- h) alla nomina e revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi della Fondazione, determinandone i relativi compensi su proposta del Direttore;
- i) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- l) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- m) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- n) al conferimento di incarichi professionali;
- o) alla nomina di procuratori;
- p) alla definizione e approvazione di eventuali regolamenti di disciplina di attività e servizi;
- q) all'eventuale attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- r) alla nomina del segretario del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14 sulla validità delle sue riunioni, il Consi-

glio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno ogni 180 (centoottanta) giorni.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o email, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza

legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente e provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria dell'Ente;
- b) al controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di numero 3 (tre) membri effettivi e numero 2 (due) supplenti nominati, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:

- il Presidente, designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- numero 1 (uno) membro effettivo e numero 1 (uno) supplente, dal socio fondatore Fondazione CR Firenze;
- numero 1 (uno) membro effettivo e numero 1 (uno) supplente, di comune intesa, tra i soci Comune di Firenze, Regione Toscana e Comune di Pontedera, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione Peccioli per l'Arte.

La composizione del Collegio dei revisori deve tenere in considerazione le disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società previste dalla Legge del 12 luglio 2011, numero 120.

Il Collegio resta in carica per 5 (cinque) anni e può essere confermato per non più di due volte; i componenti del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della Fondazione.

I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

Articolo 17 - Assemblea dei fondatori e dei partecipanti sostenitori

L'Assemblea è costituita dai fondatori e dai partecipanti sostenitori in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore o loro delegati e si riunisce almeno due volte l'anno: la prima, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo della Fondazione, sulla base del progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione; la seconda entro il 15 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente, sulla base del progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea elegge al proprio interno, a rotazione annuale tra i suoi membri, il proprio Presidente e il Vice Presidente, i quali non possono coincidere con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera in ordine all'accettazione, alla rinuncia e alla decadenza dei partecipanti sostenitori, alle modifiche statutarie ed allo scioglimento e liquidazione della Fondazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti e formula un parere non vincolante su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione decida di sottoporre alla sua attenzione.

I partecipanti sostenitori possono intervenire con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.

L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano dell'Assemblea e delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro debitamente vidimato.

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può essere sciolta qualora risulti l'impossibilità di perseguimento dei suoi scopi istituziona-

li.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, sue successive modifiche ed integrazioni, e dunque aventi valore storico, artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devoluti ai fondatori, proporzionalmente agli apporti al fondo di dotazione, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

I beni conferiti in uso dai fondatori ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

I beni conferiti in proprietà dai fondatori, che residuino in proprietà della Fondazione, ritorneranno nel patrimonio delle amministrazioni conferenti, previa estinzione di eventuali gravami.

Articolo 19 - Clausola di mediazione

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione ai rapporti discendenti dal presente statuto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 28/2010, in base alla procedura di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia con sede nel territorio del giudice competente per la controversia.

Articolo 20 - Norma di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni concernenti la durata degli organi e del Direttore Generale, di cui agli articoli 11 e seguenti, si applicano anche agli organi ed al Direttore Generale in carica alla data di approvazione del presente Statuto.

Le disposizioni concernenti il numero dei membri e la composizione degli organi, nonché quelle concernenti i poteri agli stessi conferiti, devono ritenersi immediatamente esecutive e si applicano anche agli organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto, escludendosi espressamente qual-

siasi ipotesi di decadenza degli stessi ad alcun titolo.

Pertanto, in caso di sostituzione dei membri che compongono ciascun organo, i membri sostituiti rimarranno in carica per la stessa durata dei loro sostituiti.

F.ti: Carlo Calabretta; Carlo Manao; Andrea Venturini notaio.